



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2059-A

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia
di prescrizione del reato

N. 42 – 28 gennaio 2020



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2059-A

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia
di prescrizione del reato

N. 42 – 28 gennaio 2020

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
MODIFICHE ALLA NORMATIVA RELATIVA ALLA PRESCRIZIONE DEI REATI	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2059-A
Titolo:	Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato
Iniziativa:	parlamentare
:	in prima lettura alla Camera
Relatrice per la	Businarolo
Commissione di merito:	
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	II Commissione

PREMESSA

Il progetto di legge reca modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.

È oggetto della presente Nota il testo iniziale della proposta di legge C. 2059, assegnata in sede referente alla II Commissione (Giustizia).

Nella seduta del 15 gennaio 2020, la Commissione di merito ha approvato un emendamento soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge. La Presidente ha avvertito che l'approvazione di detto emendamento avrebbe implicato la contrarietà della Commissione al testo della proposta ed il conferimento alla relatrice, identificata nella Presidente di Commissione, del mandato di riferire all'Assemblea in senso contrario sulla proposta di legge C. 2059.

Il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Modifiche alla normativa relativa alla prescrizione dei reati

Le norme abrogano talune disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, relative alla disciplina della prescrizione.

Si ricorda che il citato articolo ha apportato, fra l'altro, modifiche al codice penale finalizzate a ridefinire i tempi di prescrizione dei reati (comma 1, lettere *d*, *e* e *f*) fissandone l'entrata in vigore al 1° gennaio 2020 (comma 2): per un esame di dettaglio della relativa disciplina si rinvia al dossier del Servizio Studi riferito all'AC 1189, XVIII leg. All'articolo 1 non sono stati ascritti effetti finanziari: l'art. 12 della legge n. 3/2019

reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento e la relazione tecnica, dopo aver sottolineato gli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato recati dal provvedimento (trattandosi precipuamente di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo e procedurale), ribadisce il contenuto delle norme in questione (si rammenta: comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*) ed afferma che le nuove disposizioni in tema di prescrizione dei reati hanno un carattere ordinamentale e/o procedurale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica potendosi attuare le attività ad esse collegate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Più in generale, relativamente al complesso del provvedimento, la RT ribadisce, conclusivamente, che non sussistono profili di carattere finanziario suscettibili di incidere negativamente sulla finanza pubblica.

In particolare, la norma in esame prevede l'abrogazione:

- del comma 1, lettera *d*). Tale lettera ha sostituito il primo comma dell'articolo 158 del codice penale relativo alla decorrenza del termine di prescrizione del reato. La novità introdotta con la lettera in esame riguarda la decorrenza del termine di prescrizione per il reato continuato che, dal 1° gennaio 2020, è fissato –anziché dal giorno della consumazione – dal giorno di cessazione della continuazione. La disposizione in esame abroga tale previsione;
- del comma 1, lettera *e*). Tale lettera ha sostituito il secondo comma dell'articolo 159 del codice penale stabilendo che, oltre che nelle ipotesi del primo comma, a partire dal 1° gennaio 2020, il corso della prescrizione viene sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto. L'esito dell'abrogazione della riforma è finalizzato, fra l'altro, a far sì che resti in vigore - anche dopo il 1° gennaio 2020 - la disciplina previgente prevista dal citato secondo comma.

Il secondo comma prevedeva che il corso della prescrizione restava sospeso dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla sentenza che definisce il grado successivo, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; il corso della prescrizione restava, altresì, sospeso dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi;

- del comma 1, lettera *f*). Tale lettera, per esigenze di coordinamento con quanto previsto dalla lettera precedente, abroga, a partire dal 1° gennaio 2020, il primo comma dell'articolo 160 del codice penale che individuava come cause di interruzione del corso della prescrizione la pronuncia della sentenza di condanna o il decreto penale di condanna.
- del comma 2, che fissa al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore della disciplina della prescrizione introdotta dai novellati articoli 158, 159 e 160 del codice penale.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle norme sulla prescrizione e considerato che la proposta di legge in esame sopprime disposizioni alle quali non erano stati ascritti effetti finanziari.